

COMUNE DI AIRASCA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/4/2007

INDICE

INDICE.....	2
Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Terreni considerati non fabbricabili.....	3
Art. 3 Esenzioni	3
Art. 4 Pertinenze delle abitazioni principali	4
Art. 5 Abitazione principale	5
Art. 6 Aree divenute inedificabili	5
Art. 7 Valore delle aree fabbricabili	6
Art. 8 Fabbricati INAGIBILI O INABITABILI	6
Art. 9 Versamenti effettuati anche per i contitolari dell'imposta	7
Art. 10 Versamenti dell'imposta	8
Art. 11 Dichiarazioni ed accertamento.....	8
Art. 12 Limiti per versamenti e rimborsi	9
Art. 13 Interessi sulle somme a debito o a credito	9
Art. 14 Accertamento con adesione	10
Art. 15 Rendite catastali – Accoglimento di ricorso o di istanza di rettifica di classamento da parte dell'U.T.E.....	11
Art. 16 Fabbricati dichiarati con rendita presunta – Liquidazione e rimborsi.....	11
Art. 17 Rendite dichiarate mediante procedura DOCFA	11
Art. 18 La rateizzazione dei pagamenti	12
Art. 19 Istituzione del compenso incentivante	13
Art. 20 Disposizione finali.....	13

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra le norme di Legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, con il presente Regolamento, viene esercitata la podestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli art. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446, nonché dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n° 449.
Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2
Terreni considerati non fabbricabili

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. L'agevolazione compete a condizione che, la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta, individuato ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D. Lgs. 446/97, e del proprio nucleo familiare comporti un reddito lordo superiore al 60% del reddito lordo totale dichiarato ai fini delle Imposte sui redditi nell'anno precedente. Nella determinazione del reddito IRPEF non viene tenuto conto del reddito derivante da trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

Art. 3
Esenzioni

1. In aggiunta alle esenzioni dall'Imposta Comunale sugli Immobili previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30/12/1992, n° 504, sono esenti dalla detta Imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di Diritto Reale di Godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, anche se non destinate esclusivamente ai compiti istituzionali, purché lo siano in modo prevalente.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica solo ai fabbricati. Qualora risultino posseduti più fabbricati, l'esenzione si applica a quello che possiede la rendita catastale più bassa.

3. Relativamente agli immobili posseduti dai comuni, l'agevolazione si applica solo a condizioni di reciprocità.
4. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) si applica solo ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché allo svolgimento delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore, sempreché le predette attività non abbiano esclusivamente natura commerciale.
5. Qualora ricorrano le condizioni previste nel comma 4, l'esenzione si estende anche ai fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS regolarmente registrate all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze, alle condizioni previste nel comma 2 del presente articolo. Si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2.

Art. 4

Pertinenze delle abitazioni principali

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, classificate o classificabili nelle cat. C/2, C/6, C/7.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte o separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs.504/92 e successive modificazioni, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pertinenze indicate nel precedente comma 2, asservite alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e asservite agli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, il cui soggetto passivo è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione, sempreché sussistano i requisiti indicati nel comma 1.

Art. 5

Abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del C.C., si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tali ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale:
ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari indicate alle lettere a), b)
ai fini dell'applicazione della sola aliquota ridotta, le unità immobiliari sottoindicate alla lettera c)
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile e sue pertinenze che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del soggetto passivo d'imposta;
 - c) L'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1 grado di parentela e a condizione che non sussistano totali o parziali di sub-affitto e semprechè il familiare utilizzi l'immobile come abitazione principale sua e dei suoi familiari ed abbia ivi stabilita la propria residenza.

3. Per beneficiare delle agevolazioni il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o della detrazione abitazione principale, mediante autocertificazione, resa ai sensi del T.U. 445/2000, sul quale il Comune si riserva di effettuare verifiche circa i fatti in essi dichiarati, e di darne segnalazione, in caso che la stessa risulti mendace, alla Procura della Repubblica. L'autocertificazione deve essere consegnata entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione e produce effetti anche per gli anni d'imposta successivi. In caso di variazioni che comportino la decadenza del beneficio, il soggetto deve darne tempestiva notizia, a mezzo dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000 entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della situazione.

Art. 6

Aree divenute inedificabili

1. L'imposta comunale sugli immobili pagata per le aree successivamente divenute in edificabili dovrà essere rimborsata a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni dall'ultimo

acquisto per atto tra vivi e a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno cinque anni.

2. Il rimborso dovrà essere disposto a seguito di istanza dell'interessato entro 180 giorni entro il termine di decadenza di 5 anni dalla data in cui è stato accertato il diritto al rimborso. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura legale con maturazione giorno per giorno

Art. 7

Valore delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5 comma 5° del D.L.gs. 504/92.
2. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale con propria deliberazione da adottare ciascun anno entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, determina per zone omogenee e sulla scorta di prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche i valori medi venali delle aree fabbricabili site sul territorio del Comune.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso sull'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 8

Fabbricati INAGIBILI O INABITABILI

1. L'agevolazione disciplinata nel comma 1, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30.12.1992, n 504, come sostituito, dal comma 55, dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n. 662, si applica a quei fabbricati, di fatto non utilizzati, che risultino oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone, a causa di un sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o ad inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero, quando il fabbricato sia privo delle principali finiture ordinariamente presenti nelle categorie catastali cui l'immobile è censito o censibile.
2. Lo stato di degrado strutturale deve essere tale da rendere il fabbricato diroccato e pericolante, tanto da richiedere interventi di integrale demolizione e ricostruzione. Si intendono tali, le unità immobiliare indicate di seguito:
 - a) Fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, che risultino, comunque pericolanti, diroccati e fatiscenti.
 - b) Fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) e strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o a persone con rischi di crollo parziale o totale.

- c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.
 - d) Edifici che per le loro caratteristiche di fatiscenza risultino non utilizzabili per lo scopo suo proprio in quanto mancanti di finiture e allaccio alle opere di urbanizzazione primaria.
 - e) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. (alluvioni, terremoti, ecc...).
3. Non sono considerati, comunque, inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere dimostrato dal contribuente:
- a) mediante esibizione dell'ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
 - b) mediante perizia eseguita da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, su richiesta del possessore dell'immobile con spese a suo carico;
 - c) mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del T.U. 445/2000, che attesti l'esistenza dell'inagibilità o dell'inabilità. Il Comune si riserva di accertare la veridicità di tale dichiarazione, tramite il proprio ufficio tecnico.
 - d) mediante la presentazione di copia autentica di atto di trasferimento di immobili per notaio o per scrittura privata autenticata, registrata, dal quale risulti l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile.

In ogni caso, l'agevolazione prevista al comma 1) ha decorrenza dalla data di accertamento dello stato di inagibilità o inabitabilità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, dalla data dell'ordinanza di demolizione o ripristino, dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi di copia autentica dell'atto di cui al punto d).

Per le situazioni di cui al punto d), in cui l'inagibilità o inabilità possa desumersi da atti aventi data certa sono applicabili comunque, per gli immobili non dichiarati, le sanzioni per omessa dichiarazione, laddove tali fabbricati non risultino mai stati dichiarati. Se, invece, sono stati dichiarati come agibili, l'eventuale imposta pagata in più potrà essere rimborsata per gli ultimi tre anni.

5. La dichiarazione di variazione I.C.I. deve comunque essere presentata, ai sensi di legge, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'immobile è diventato inagibile o inabitabile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dell'immobile deve essere portata a conoscenza del Comune con le medesime modalità ed entro gli stessi termini.

Art. 9

Versamenti effettuati anche per i contitolari dell'imposta

1. Limitatamente ai periodi di imposta antecedenti alla entrata in vigore del presente regolamento, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di un altro contitolare, sono considerati regolarmente eseguiti, purché il versamento medesimo si riferisca alla totalità dell'imposta dovuta sul cespite posseduto in comproprietà e sempreché sia stata presentata dichiarazione o denuncia congiunta.

2. In assenza di dichiarazione congiunta, ai fini della validità del versamento, il soggetto passivo è tenuto ad inviare apposita comunicazione contenente la specificazione delle quote d'imposta spettanti ai singoli comproprietari, nonché a fornire la descrizione dell'immobile o degli immobili al quale il versamento si riferisce. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla effettuazione del versamento congiunto.
3. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare non coprano totalmente l'imposta dovuta, gli stessi vengono ritenuti validi a condizione che il soggetto contitolare che ha effettuato il versamento esprima, in forma scritta, il proprio consenso a rinunciare al rimborso della parte di imposta versata in eccedenza e l'altro contitolare provveda a versare la differenza d'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
4. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del de cuius, a condizione che degli avvenuti versamenti ne venga data comunicazione entro 60 giorni.
5. Per contitolari, si intendono quei soggetti che godono sull'immobile, per quota parte, un diritto reale. E' esclusa, in ogni caso, validità del versamento effettuato dal proprietario per conto dell'usufruttuario.

Art. 10 **Versamenti dell'imposta**

1. I contribuenti obbligati possono eseguire i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamento d'imposta tramite:
 - c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale
 - utilizzando il mod. F24
2. I termini dei versamenti di cui al comma 1 possono essere differiti di 150 gg. con deliberazione della Giunta Comunale per:
 - gravi calamità naturali;
 - particolari situazioni di disagio economico o sociale
 - indennità di cassa integrazione, perdita del lavoro o mobilità da più di un anno
 - causa di forza maggiore;ferma restando l'applicabilità di un maggior termine stabilito da norme statali
3. Il tardivo versamento deve essere comunicato in forma scritta all'Ufficio Tributi specificandone la causa.

Art. 11 **Dichiarazioni ed accertamento**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili, con esclusione di quelli esenti, su apposito modulo approvato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, solo per le ipotesi in cui debba essere comunicato il diritto a beneficiare di riduzioni d'imposta ed, in ogni caso, laddove i dati rilevanti ai fini

dell'imposta siano contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
3. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 12

Limiti per versamenti e rimborsi

1. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento, o alla riscossione coattiva per crediti d'imposta fino all'importo di Euro 12,00, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
2. Non si procede al rimborso qualora l'importo del debito, comprensivo degli interessi, risulti inferiore ad Euro 12,00.

Art. 13

Interessi sulle somme a debito o a credito

1. Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 14

Accertamento con adesione

1. È introdotto, ai sensi del D. Lgs n. 218/97, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 11, c. 4, del D. Lgs n. 504/92.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti di un contitolare di un contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
5. Le sanzioni dovute a seguito della definizione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
6. La procedura per l'accertamento con adesione può essere attivata:
 - a) ad iniziativa dell'ufficio responsabile dell'imposta, prima della notifica dell'accertamento;
 - b) ad iniziativa dell'ufficio responsabile dell'imposta in concomitanza con la notifica dell'avviso di accertamento;
 - c) ad istanza del contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al punto a) e b).
7. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato in solido, comporta la sospensione per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto ed in tal caso, l'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto, limitatamente agli immobili oggetto dell'accertamento. Sono escluse adesioni parziali riguardanti il medesimo immobile; se nello stesso atto di accertamento sono contenuti più immobili, il contribuente può addivenire alla definizione anche per un solo immobile.
8. L'atto di accertamento con adesione è redatto in forma scritta in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sugli immobili. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun immobile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la base imponibile concordata, l'importo della maggior imposta e delle sanzioni dovute, anche in forma rateale.
9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 8, con le modalità di esecuzione dei versamenti stabiliti dal presente regolamento, o ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano l'importo di Euro 2582,28, l'importo della prima rata deve comunque essere versato entro il termine prestabilito di 20 giorni.

Sull'importo delle rate corrisposte mensilmente sono dovuti gli interessi a scalare, calcolati al saggio legale.

10. Per i versamenti in forma rateale è prevista la prestazione della garanzia con polizza fidejussoria.
11. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 9 e con la eventuale, prestazione di garanzia di cui al comma 10.
12. Per quanto non regolamentato in materia, si fa espresso rinvio alle norme contenute del D.Lgs. n. 218 del 19/6/1997.

Art. 15

Rendite catastali – Accoglimento di ricorso o di istanza di rettifica di classamento da parte dell'U.T.E.

1. In deroga a quanto dispone l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/92, in caso di riclassamento dell'immobile e attribuzione di rendita effettiva a seguito di istanza dell'interessato all'Ufficio del Territorio o a seguito di decisione di ricorso alla Commissione Tributaria, la nuova rendita riclassata, sia che risulti superiore o inferiore alla precedente rendita attribuita, ha efficacia dalla data in cui è stata presentata la originaria richiesta di accatastamento.
2. Non si procede a rimborsi per i rapporti d'imposta divenuti definitivi.

Art. 16

Fabbricati dichiarati con rendita presunta – Liquidazione e rimborsi

1. Relativamente ai fabbricati a suo tempo dichiarati ai sensi del comma 4, dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le cui le rendite risultino attribuite e messe in atti dal catasto fino al 31 dicembre 1999, ancorché notificate ai contribuenti mediante affissione all'Albo Pretorio, il Comune provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta per gli anni pregressi senza applicazione di sanzioni ed interessi e al rimborso delle somme versate in eccedenza senza applicazione di interessi.
2. Se le rendite di cui al precedente comma risultano in atti dal 1° gennaio 2000, il Comune, avuta notizia dagli Uffici del Dipartimento del Territorio dell'avvenuta notifica al contribuente delle stesse, provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, anche per gli anni pregressi, senza applicazione di sanzioni ed interessi e al rimborso delle maggiori somme eventualmente versate, senza applicazione di interessi.

Art. 17

Rendite dichiarate mediante procedura DOCFA

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato, per l'accatastamento la procedura di cui al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994 e la rendita proposta risulti

inferiore a quella definitivamente attribuita dall'Ufficio del Territorio, si procederà al recupero della sola imposta con gli interessi, senza applicazione delle sanzioni. Nell'ipotesi in cui la suddetta rendita risulti superiore, si procederà al rimborso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nella sola ipotesi in cui la rendita proposta mediante tale procedimento risulti frutto di errore materiale dimostrabile dal contribuente, fermo restando il potere di verificarne, caso per caso, la fondatezza.

Art. 18

La rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, concede la rateizzazione trimestrale delle somme dovute, a seguito di liquidazione od accertamento dell'imposta o iscrizione a ruolo, se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a. Il contribuente e i suoi familiari, a causa di eventi di calamità naturali di grave entità, terremoti, alluvioni, ecc., si trovano nella situazione temporanea di obiettive difficoltà;
 - b. Il contribuente, società od impresa, si trova in temporanea condizioni di insolvenza, a causa di eventi di calamità naturali di gravi entità, terremoti, alluvioni, ecc., altra causa grave giustificata e risultante da documentazione contabile.

2. I contribuenti che intendono usufruire della dilazione di pagamento devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune, direttamente o tramite raccomandata A/R, apposita richiesta motivata, unitamente ai documenti che giustificano la richiesta:
 - entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento nel caso di accertamento o liquidazione
 - entro 15 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, nel caso la domanda riguardi somme già iscritte a ruolo.

Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego deve essere comunicato agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ed è sottoscritto dal Funzionario responsabile dell'imposta.

3. Il numero massimo delle rate assentibili è di 10, per importi superiori a €. 5.164,57 e di 5 per importi inferiori.
4. La dilazione è concessa subordinatamente alla presentazione della polizza fidejussoria bancaria con primario istituto di credito od assicurativo. La predetta polizza deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.
5. Il pagamento deve essere effettuato l'ultimo giorno di ciascuna rata. Il mancato versamento anche di una rata protratta oltre 10 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo. Sugli importi delle rate sono dovuti gli interessi di rateizzazione nella misura legale.
6. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per

le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica della cartella esattoriale.

Art. 19

Istituzione del compenso incentivante

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, al personale dipendente che partecipa alle operazioni di accertamento, individuato con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, viene attribuito un compenso incentivante nella misura percentuale, comprensiva degli oneri riflessi, pari al 5% delle riscossioni dell'imposta in sede di liquidazione ed accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. La Giunta Comunale approva con apposita deliberazione un progetto annuale di accertamenti dell'ICI.
Entro il 31.1 dell'anno successivo di riferimento, la Giunta Comunale, in aderenza ai criteri allo scopo fissati in sede di contrattazione decentrata, vista la relazione allo scopo redatta dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, verifica il raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto stesso.

Art. 20

Disposizione finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con delibera consiliare n. 16 del 30.3.2006, ed entra in vigore il 1° gennaio 2007 e unitamente alla Deliberazione di approvazione, viene trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed è reso pubblico mediante avviso da pubblicare nella GAZZETTA UFFICIALE.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed ai decreti legislativi n. 471, 472, e 473, del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, concernenti la riforma tributaria delle sanzioni non penali, nonché alla legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n. _____ ;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____
- 3) Entra in vigore il 1/01/2007.

Data _____

Il Segretario Comunale
MISTRETTA Dott. Giuseppe